

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Ferdinando Fanfani, Presidente, dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Federico Romagnoli Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria, del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 2 agosto 2007.

La Commissione disciplinare nazionale ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI A CARICO DEL CALCIATORE CIRO AURICCHIO (tesserato A.S. Ferentino) PER VIOLAZIONE DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING (nota n. 974 del 3.7.2007).

letto l'atto di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I.;
ascoltato il rappresentante della Procura nella persona dell'avv. Franco Cosenza, che conclude per l'irrogazione della sanzione di anni due di squalifica ai sensi dell'art. 10.2 delle Norme Sportive Antidoping;
preso atto che nessuno è presente per il calciatore deferito all'odierna udienza e che non è pervenuta memoria difensiva;

OSSERVA

con atto del 3 luglio 2007, la Procura Antidoping del C.O.N.I. ha deferito il calciatore Ciro Auricchio, tesserato per la Società A.S.D. Ferentino, militante nel Campionato Serie D nella stagione sportiva 2006/2007.

Alla base del deferimento veniva posta la circostanza che il calciatore Auricchio era stato riscontrato positivo per la presenza della Benzoilecgonina ed Ecgonina Metilestere (metaboliti della cocaina), nonché per presenza di Metabolita di Tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore al limite WADA, accertata dal laboratorio antidoping di Roma, nel campione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato al termine della gara Ferentino – Astrea, valevole per il Campionato di Serie D del 29.04.2007.

Il calciatore Auricchio, in sede di interrogatorio davanti all'Ufficio di Procura Antidoping, contestava l'addebito, assumendo che la sostanza presente nel campione biologico esaminato era riconducibile all'utilizzo del farmaco articaína con adrenalina, prescrittogli dal proprio medico dentista per cure odontoiatriche.

Il deferimento è fondato e va accolto.

La circostanza della positività riscontrata non è in dubbio, né, a diversa conclusione può giungersi, laddove si desse valore alle dichiarazioni del calciatore, prive di riscontro nei metaboliti rinvenuti, che non possono non derivare dalla diretta assunzioni di cocaina.

La mancata richiesta delle controanalisi non costituisce elemento che permetta di far ritenere, ai sensi dell'art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping, che il deferito non abbia tenuto un atteggiamento non colpevole o non significativamente negligente, tale da potersi

applicare l'attenuante di cui alla ricordata norma. Ne consegue, quindi, la necessità di irrogare al calciatore la sanzione così come richiesta dalla Procura, ovvero la squalifica per anni due che deve tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontato,

PQM

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga al calciatore Ciro Auricchio la sanzione della squalifica per anni due che, tenuto conto del periodo di sospensione cautelare già scontato, andrà a scadere in data 8 giugno 2009.

Secondo le disposizioni della F.I.G.C.: "Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore/la calciatrice è inserito nell'RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva".

Il Presidente della CDN
Dott. Ferdinando Fanfani

“”

Pubblicato in Roma il 2 agosto 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete